

# L'affido

TEMA DI STUDIO NAZIONALE LIONS

# Una scelta d'amore

**Sabato 02 aprile | ore 09.30 - 12.30**

**Centro Culturale Casa A. Zanussi**

**Via Concordia, 7 - Pordenone**

**Ore 09.30 - Introduzione**

**Eddi Frezza**

Governatore Distretto 108 TA2

**Saluto delle autorità lionistiche e civili**

**Ore 09.45 - Inizio lavori**

**Coordina**

**Avv. Cecilia Franciosi de Castello**

Officer Distrettuale

Tema di Studio Nazionale

**Video introduttivo di**

**Franco Cirillo**

Governatore Distretto YB

**L'affido e la famiglia affidataria**

**Dott. Antonio Lazzaro**

Già Presidente

Tribunale Pordenone

**L'affido familiare, una genitorialità consapevole**

**Dott.ssa Elisabetta Moreschini**

Giudice togato Tribunale per i Minorenni di Trieste

**Dott.ssa Chiara Tunini**

Pedagogista, consulente formatore, giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Trieste

**Ore 10.30 - L'affido familiare tra scelta e responsabilità**

**Dott.ssa Lisa Dal Bo**

Psicologa dirigente U.O.S.

ULSS 1 Dolomiti Belluno

**Dott.ssa Laura Bortot**

Coordinatrice CASF

ULSS 1 Dolomiti

**Ore 11.00 - Coffee Break**

**Ore 11.20 - L'affido familiare, una risorsa per la famiglia in difficoltà**

**Dott.ssa Lieta Dal Mas**

Psicologa psicoterapeuta

Direttore Didattico IUSVE

**L'affido, esperienza e testimonianza**

**Sig.ra Alda Brunetti**

Presidente Ass. *Il Focolare ONLUS* di Tapogliano (Udine) e genitore affidatario

**L'esperienza dell'affido di una famiglia bellunese**

**Ore 12.15 - Dibattito**

**Ore 12.30 - Riflessioni e conclusioni**

**DG Eddi Frezza**



**Prenota al link**  
[bit.ly/lions\\_affido\\_2apr22](https://bit.ly/lions_affido_2apr22)



Distretto 108 TA2

Con il patrocinio



Comune di Pordenone

# L'Affido.

## Una scelta d'amore



Lions Clubs International

Distretto 108 Ta2




Illustrazione di Michele Bruttomesso

Con il patrocinio



Comune di Pordenone

# Che cos'è l'Affido

A cura dell'avv. Cecilia Franciosi de Castello

Officer delegato per il Tema di Studio Nazionale

*"L'Affido. Una scelta d'amore"*

L'Affido familiare è uno strumento previsto dal nostro ordinamento giuridico per tutelare il *"minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo"*. È compito delle istituzioni fare in modo che ai minori siano assicurati il mantenimento, l'istruzione e l'educazione (art. 30 Costituzione), anche quando i genitori non siano in grado di offrirle. Varie sono le motivazioni che sostengono l'attivazione di un progetto di aiuto; l'affidamento può essere una risposta a situazioni complesse di fragilità: può accadere, ad esempio, per la presenza di particolari forme di disagio di uno o entrambi i genitori dovute a patologie psichiche e/o fisiche, per problemi di dipendenza da sostanze dei genitori, per fragilità educative ed affettive, per elevata conflittualità tra i genitori o tra i componenti del nucleo familiare, per negligenza, maltrattamento e/o abuso.

Alla base di un progetto di Affido vi può essere una concomitanza di fattori/cause che richiedono di essere valutati anche in relazione al carattere di transitorietà o stabilità. Si ricorda inoltre che l'art. 2 della L.184/83 recita: *"Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto"*.

Il procedimento d'Affido inizia quando in una situazione familiare in carico ai servizi sociali si ipotizza che, per offrire una risposta ai bisogni del minore e anche della sua famiglia, l'Affido familiare possa essere uno strumento di aiuto e di tutela. Viene quindi costruito, coinvolgendo i genitori, un progetto che potrebbe prevedere il temporaneo allontanamento del minore dalla sua famiglia e il collocamento presso una famiglia affidataria, per alcune ore al giorno, oppure per alcuni giorni durante la settimana fino, in alcuni casi, a prevedere il collocamento stabile per tutta la settimana.

L'Affido familiare può essere consensuale o giudiziale.

Il primo, secondo l'art. 4 della L. 184/83, è disposto dal Servizio Sociale previo il consenso manifestato dal/dai genitore/i esercenti la responsabilità genitoriale (ovvero il tutore) ed altresì del minore che abbia compiuto dodici anni o anche d'età inferiore ove risulti capace di discernimento. Il provvedimento di Affidato viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

Il secondo è disposto dal Tribunale per i Minorenni, applicando la normativa di cui agli artt. 330 e seguenti del codice civile, nel caso in cui i genitori naturali o il tutore non prestino il consenso e la situazione permanga pregiudizievole per il minore in assenza di intervento di Affidato.

Nel progetto di Affidato la famiglia affidataria si affianca, senza sostituirsi, alla famiglia d'origine, provvedendo al mantenimento, all'educazione e istruzione del minore, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del tutore, e osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. È compito della famiglia che accoglie dare al minore attenzioni, affetto e supporto per il tempo necessario al superamento del disagio della sua famiglia d'origine che, a propria volta, viene aiutata ad affrontare e, per quanto possibile, superare le ragioni che hanno portato alla necessità dell'Affidato.

Nel periodo di Affidato familiare vengono mantenuti e garantiti i rapporti tra la famiglia d'origine e il minore, favorendone il rientro.

L'obiettivo dell'Affidato familiare è di ricongiungere il minore ai genitori naturali a difficoltà superate.

L'Affidato familiare è un istituto giuridico flessibile anche nell'aspetto temporale, realizzando progetti mirati che tengano in considerazione le necessità di quel minore all'interno della propria situazione familiare. Il progetto di Affidato può delinearsi come:

- \* Affidato residenziale, quando il minore viene accolto dalla famiglia affidataria trascorrendovi almeno 5 notti alla settimana;
- \* Affidato a tempo parziale, quando il minore viene accolto dalla famiglia affidataria trascorrendovi mediamente dalle due alle quattro notti alla settimana;
- \* Affidato diurno, quando il minore viene accolto presso la famiglia affidataria per alcune ore della giornata, che possono anche variare durante la settimana.

Il periodo massimo previsto dalla legge per l’Affido è di 24 mesi, prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, ove la sospensione del progetto di Affido appaia pregiudizievole per il primario interesse del minore.

L’esperienza ha infatti evidenziato come 24 mesi siano per la maggior parte dei casi un tempo insufficiente a superare le difficoltà della famiglia d’origine. In tal caso diviene fondamentale prolungare il periodo per assicurare che il minore continui ad essere supportato dalla famiglia affidataria fino al recupero della famiglia d’origine o fino al raggiungimento dell’autonomia personale, psicologica e gestionale del minore.

Per diventare famiglia affidataria la legge non richiede particolari presupposti o requisiti. Tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, siano coppie coniugate o conviventi, con o senza figli oppure persone singole, possono aspirare a diventare affidatari.

Chi volesse dare la propria disponibilità per diventare famiglia affidataria può rivolgersi al Servizio Sociale del territorio di residenza, oppure al Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare nei territori dove questo è stato istituito, presso il quale verrà svolto un percorso di conoscenza e valutazione degli aspiranti affidatari insieme ad operatori professionali dedicati alla tematica dell’Affido. Questo percorso vuole essere un’occasione per gli aspiranti affidatari di acquisire maggior consapevolezza circa le proprie potenzialità e possibili fragilità nell’ottica dell’esperienza di Affido, arrivando a condividere se l’Affido possa essere in quel momento per loro una strada percorribile ed eventualmente per quale tipologia di Affido. Si tratta di una riflessione condivisa, rispetto anche alle motivazioni e alle reali possibilità sottese ad una scelta così bella ed importante quanto impegnativa.

Il percorso di conoscenza e valutazione è accompagnato dalla partecipazione ad un corso informativo e formativo sul tema dell’Affido.


In seguito gli aspiranti affidatari saranno inseriti in una banca dati e potenzialmente contattabili per un eventuale abbinamento a un minore per il quale sia previsto un progetto di Affido.

Per tutta la durata dell’Affido familiare, gli affidatari sono sostenuti e

supportati dagli operatori dei Servizi dedicati all’Affido familiare, tramite colloqui periodici e la possibilità di partecipare a gruppi di famiglie per confrontarsi sull’andamento dell’Affido familiare e condividere i diversi vissuti. Sono occasioni significative per riflettere anche su quanto l’esperienza incida a livello emotivo e relazionale all’interno della propria famiglia.

Il minore e le famiglie coinvolte, d’origine e affidataria, sono preparate alla conclusione del progetto e le buone relazioni instaurate possono continuare anche in seguito in autonomia.

Possono diventare affidatari le famiglie, le coppie, le persone singole. Non ci sono limiti di età!



# Quando dall’Affido si passa all’adozione

---

## La legge n.173/2015 Il diritto alla continuità affettiva dei minori in Affidato familiare

Nel 2015 la L.n.173 ha apportato alla regolamentazione dell’Affido importanti modifiche, rese necessarie dall’evoluzione pratica dell’istituto nel corso degli anni.

Si è riscontrato negli anni come in diverse situazioni, in particolare quelle disposte dal Tribunale per i Minorenni, il periodo massimo di Affidato, previsto dalla legge in 24 mesi, non sia sufficiente alla famiglia di origine per superare le proprie fragilità nonostante gli aiuti offerti/erogati, e quindi non sia possibile il rientro del minore in famiglia. Tenendo in considerazione che durante l’Affido si crea un legame tra affidato e affidatari, la Legge 173 è intervenuta riconoscendo l’importanza di mantenere e garantire una continuità dei legami instaurati tra il minore e la famiglia affidataria.

La legge n.173 prevede che, se dopo un lungo periodo di affidamento il minore viene dichiarato adottabile e la famiglia affidataria è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge sull’adozione, la stessa può chiedere di adottarlo. Il Tribunale per i Minorenni può tener conto del legame affettivo instauratosi e del rapporto di stabile convivenza creatosi e, valutato il superiore interesse del minore, disporre di conseguenza.

In ogni caso, ove il Tribunale disponga l’adozione del minore non alla famiglia affidataria ma a terzi, è comunque tutelata la continuità dei rapporti sociali ed affettivi sorti durante l’affidamento se ciò corrisponde all’interesse del minore stesso.

### *L. 19 ottobre 2015, n. 173 - Art. 15-bis*

“Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia

affidataria”.

*Si tratta di una situazione in cui il minore affidato è stato dichiarato adottabile nel corso di un prolungato periodo di affidamento.*

*Non è la lunghezza del periodo di affidamento che determina lo stato di adottabilità, ma è l'accertamento di una situazione di abbandono per non avere il minore l'assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”.*

*Se i genitori affidatari del minore dichiarato adottabile intendono adottarlo, devono presentare domanda nominativa al Tribunale per i minorenni per richiedere l'adozione del minore loro affidato, motivandola con l'esistenza di legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo che si è consolidato nel tempo.*

*Non esiste alcun obbligo da parte della famiglia affidataria verso la scelta dell'adozione.*

*Gli affidatari per poter diventare genitori adottivi devono essere sposati da almeno tre anni (o dimostrare una convivenza della stessa durata precedente il matrimonio), essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, avere una differenza di età con il minore non superiore a 45 anni e non inferiore ai 18.*

*I limiti di età degli adottanti possono essere derogati “qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore” e quando “siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno di età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già da essi adottati”.*

*Il Tribunale per i minorenni nel valutare la loro domanda di adozione deve tenere in debito conto i legami consolidatisi tra il minore e gli stessi affidatari.*

#### **L. 19 ottobre 2015, n. 173 - Art. 2**

All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di



affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore”.

*L'articolo affronta un tema delicato: da una parte viene riconosciuto alla famiglia affidataria il diritto a partecipare ai procedimenti civili che coinvolgono il minore, ma dall'altro non le si riconosce il ruolo di “parte processuale”, creando così un vuoto che la giurisprudenza dovrà colmare.*

**L. 19 ottobre 2015, n. 173 - Art. 15-ter.**

“Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidate durante l'affidamento”.

*Altro tema delicatissimo: il rientro del minore nella famiglia d'origine, oppure il cambio di famiglia affidataria o infine il caso dell'adozione del minore.*

*Cosa accade di quella rete di legami con i quali il minore ha vissuto ed intessuto relazioni fino al cambiamento?*

*Il progetto prevede che la rete di rapporti venga mantenuta quando risponde al suo interesse. Ovviamente in tutti i casi ci dovrà essere un provvedimento che preveda le modalità con cui il minore potrà mantenere i rapporti con le persone che l'hanno aiutato e sostenuto fino a quel momento, proprio per dargli la certezza della continuità degli affetti nella sua vita.*

**L. 19 ottobre 2015, n. 173 - Art. 15-quater.**

“Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento”.

*Si sottolinea il ruolo e la responsabilità dei servizi sociali nei progetti di affidamento nelle loro diverse fasi, nonché dell'ascolto del minore ove capace di discernimento.*

*I Servizi Sociali devono informare i genitori affidatari:*

- \* *che essi saranno obbligatoriamente ascoltati dal Tribunale per i minorenni, nell'ambito del procedimento aperto per il minore accolto e che potranno presentare memorie nell'interesse del minore al fine di fornire ulteriori elementi di conoscenza all'Autorità giudiziaria anche sull'andamento del loro affidamento;*
- \* *che, se il minore da loro accolto viene dichiarato adottabile, potranno presentare domanda di adozione nominativa;*
- \* *che potranno continuare a mantenere rapporti con il minore accolto quando si concluderà l'affidamento secondo quanto previsto dal relativo progetto;*
- \* *che potranno avvalersi nel rapporto con i Servizi di un'Associazione da loro scelta ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. n. 184/1983*

**L. 19 ottobre 2015, n. 173 - Art. 4 1.**

All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».

L'art. 44 lett. a) L. 184/1983 è stato integrato nei termini che seguono: "I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre."

*La modifica conferma pertanto che un minore – orfano di entrambi i genitori – possa essere adottato da persone unite al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.*